CCNL 2018
CAPITOLO V
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

Art. 31
Permessi retribuiti
(comma 1)

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

a) Partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) Lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 50 Legge 76/2016 : giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi. Non sono computati i sabati, le domeniche e le festività.

(comma 2)

Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
Viene concesso anche in caso di unioni civili.
Si precisa al riguardo che l'ultimo dei 15 giorni deve essere fruito entro il quarantacinquesimo dall'evento.

(comma 3)

I per messi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

(comma 4)

Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.